

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)

P.IVA 06722380828

## **ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI**

**IN OTTEMPERANZA DEL DECRETO N. 7169/2023, PUBBLICATO IN DATA 15 NOVEMBRE 2023, RESO DAL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III, NEL GIUDIZIO R.G. N. 13549/2023.**

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561), Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; florianabarбата@pec.it; fax: n. 091 7722955) difensori della signora Melchiori Ylenia, nata a Cles (TN) il 06/08/1996 e residente a Predaia (Fz. Tuenetto) prov. TN, in via di san rocco, 36 (C.F. MLCYLN96M46C794U) rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, in base all'autorizzazione ex art. 27 comma 2 e art. 49 c.p.a. di cui al decreto presidenziale n. 7169 /2023, pubblicato il 15 novembre 2023, reso dall'Ecc.mo TAR Lazio – Roma, Sez. III, nel giudizio R.G. n. 13549/2023;

### **AVVISANO CHE**

- 1) l'Autorità adita è il TAR Lazio – Roma, Sez. III e il ricorso incardinato ha il seguente numero di R.g. 13549/2023;
- 2) il ricorso è stato dal presentato dalla signora Melchiori Ylenia contro il Ministero dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Bari, l'Università degli Studi della Basilicata, l'Università degli Studi di Bologna, l'Università degli Studi di Brescia, l'Università degli Studi di Cagliari, l'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", l'Università degli Studi di Chieti Pescara, l'Università degli Studi di Catania, l'Università degli Studi della Calabria, l'Università degli Studi di Catanzaro, l'Università degli Studi di Ferrara, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Foggia, l'Università degli Studi di Genova, l'Università degli Studi dell'Insubria - Varese, l'Università degli Studi di L'Aquila, l'Università degli Studi di Messina, l'Università degli Studi di Milano Bicocca, l'Università degli Studi di Milano Statale, l'Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia, l'Università degli Studi del Molise, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Università degli Studi di Padova, l'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Parma, l'Università degli Studi di Pavia, l'Università degli Studi di Perugia, l'Università degli Studi di Piemonte Orientale, l'Università degli Studi di Pisa, l'Università degli Studi politecnica delle Marche, l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, l'Università degli Studi di Salerno, l'Università degli Studi del Salento (Lecce), l'Università degli Studi di Sassari, l'Università degli Studi di Siena, l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Trento, l'Università degli Studi di Udine, l'Università degli Studi di Verona, il CISIA

– Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, il Consorzio Universitario CINECA, il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il ricorso è stato, altresì, notificato alla sig.ra Riadi Hayat (C.F. RDIHYT99L64Z330J, posizione n. 17136), individuata dagli scriventi difensori quale soggetto potenzialmente controinteressato a resistervi, collocata in posizione utile nella graduatoria di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024.

3) con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2023/2024, pubblicata nell’area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- pagina personale pubblicata all’interno dell’area riservata del portale *cisiaonline.it*, mediante la quale i partecipanti al Test-Tolc hanno potuto prendere visione del risultato conseguito in termini di punteggio equalizzato totale e per sezione e del numero di domande esatte, non date ed errate;
- Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1107 del 24 settembre 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “*Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l’a.a. 2023/2024*”;
- Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante le “*Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria*”;
- D.M. Mur n. 74 del 10 febbraio 2022 recante “*Definizione dei posti disponibili provvisori per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023\2024 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia*”;
- D.M. Mur n. 76 del 10 febbraio 2022 recante “*Posti disponibili provvisori per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero, a. a. 2023-2024*” e relativi allegati;

- D.M. Mur n. 992 del 28 luglio 2023 recante “*Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE*” e relativi allegati
- D.M. Mur n. 994 del 28 luglio 2023 recante “*Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero*” e relativi allegati;
- Avviso di rettifica di errore materiale agli allegati “*Tabella A posti UE Medicina*” e “*Tabella B posti residenti estero Medicina*” del Decreto Ministeriale n. 994 del 28 luglio 2023 avente ad oggetto «*Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero*» pubblicato, in data 4 agosto 2023, sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca;
- Avviso del 20 aprile 2023, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2023\2024;
- decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, del 24 giugno 2022, prot. n. 583 e, in particolare, l’art. 13 recante “*Nuove modalità e contenuti*” per l’a.a. 2023/2024 e 2024/2025”;
- bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024 delle Università in epigrafe;
- atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l’anno accademico 2023/2024 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2023, Rep. atti n. 149/CSR in merito alla “*Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2023/2024 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni*” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “*fabbisogno formativo per l’anno accademico 2022/2023*” di medici chirurghi e medici odontoiatri;
- prova di ammissione consistente nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA;

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)

P.IVA 06722380828

- atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023/2024;
- atti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023/2024;
- atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;
- verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- per quanto occorrer possa, dell'elaborato di parte ricorrente non pubblicato sul sito [www.cisiaonline.it](http://www.cisiaonline.it) attraverso il portale Cisia online;
- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

4) i motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

***1. SULL'UTILIZZO RIPETUTO DEI QUESITI. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Violazione e/o falsa applicazione del principio di par condicio tra i candidati, con particolare riguardo alla segretezza dei quesiti somministrati durante la prova – Eccesso di potere per irragionevolezza dell'azione amministrativa e illogicità – Sviamento di potere – Violazione del regolamento del TOLC MED pubblicato dal CISIA.***

Il nuovo sistema c.d. Tolc-Med, introdotto dal Ministero con il D.M. n. 1107/2022 per l'accesso ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a. a. 2023/2024, è stato suddiviso in due sessioni d'esame (quella di aprile e quella di luglio), ripartite a loro volta in turni diversi, tra i quali è intercorsa una distanza di tempo pari a circa 10 giorni.

Naturalmente, lo svolgimento di una procedura selettiva in giorni e mesi diversi deve essere strutturato in maniera tale da garantire il rispetto dei principi cardine in tema di concorsi pubblici, tra cui innanzitutto quello di *par condicio* con particolare riguardo alla segretezza dei quesiti somministrati ai candidati.

Più nel dettaglio, affinché una selezione suddivisa in più sessioni e turni risulti conforme ai suddetti principi e sia salvaguardato il criterio meritocratico alla base anche dell'accesso alle facoltà in questione, è necessaria, in particolare e tra l'altro, l'elaborazione e somministrazione di quesiti diversi per ognuno dei turni e/o delle sessioni di cui la stessa si compone. Solo in tal modo, infatti, si garantisce che i quesiti non circolino o, se circolano, non siano noti a coloro che espletano la prova nei turni successivi (o nelle sessioni successive) al primo e che questi ultimi non conoscano, dunque, in anticipo le risposte corrette.

Ci pare veramente ovvio.

**Nel caso di specie, peraltro, nulla di tutto ciò è accaduto.**

L'allegato 2 al citato D.M. 1107/2022, infatti, nel descrivere il nuovo modello per l'attribuzione del c.d. punteggio equalizzato, prevede espressamente che *“Al termine della prima sessione di ogni anno solare vengono assegnati i coefficienti di facilità dei quesiti erogati. I valori così calcolati vengono utilizzati anche nelle altre sessioni dello stesso anno solare. In generale l'inserimento di nuovi quesiti è quindi possibile soltanto nel periodo immediatamente precedente alla prima sessione di un anno solare”*.

Tale *modus procedendi* risulta radicalmente illegittimo in quanto **idoneo di per sé a determinare il rischio che coloro che partecipano alle tornate successive vengano a conoscenza dei quesiti precedentemente somministrati e, dunque, che si configuri un ingiusto vantaggio per tali soggetti.**

**I candidati che hanno preso parte ai turni e alla sessione successivi** – non è dato sapere quanti, ma sicuramente moltissimi, migliaia - **hanno acquisito in anticipo conoscenza delle domande oggetto del test**, con conseguente violazione del principio di meritocrazia e della *par condicio* tra i concorrenti che deve connotare qualunque procedura selettiva.

Nello specifico, infatti, risulta che i candidati che hanno svolto la prova i primi giorni hanno creato diversi files contenenti le domande provenienti dal Database Tolc- Med somministrate dal Cisia durante l'espletamento della prova selettiva, divulgando poi i quiz e le relative soluzioni agli altri partecipanti, **talvolta anche a scopo di lucro**. Come è stato affermato da diverse voci – anche a livello politico – si è assistito insomma al mercato nero dei quiz!

Tale situazione è risultata aggravata, inoltre, dal fatto che – a quanto consta, ma la cosa è già oggetto di indagine - anche **alcune Scuole di preparazione** ai test di ammissione ai corsi di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria **avrebbero inviato i loro “tutor” a sostenere la prova d'esame all'unico fine**

**di entrare in possesso dei quesiti erogati durante le sessioni di esame** (cfr. *screenshot* allegato). E' fatto notorio, pertanto, che molte Scuole di preparazione ai test di ammissione, beneficiando di un gran numero di iscritti, hanno accumulato dai propri membri iscritti una vasta quantità di quesiti e hanno persino organizzato apposite lezioni mirate alla spiegazione delle domande già note con lo specifico obiettivo di agevolare i propri studenti.

Tra i differenti files in circolazione sul *web*, è stata riscontrata la presenza di un documento denominato “1704 TOLC APRILE” che sarebbe stato creato dalla Scuola di preparazione ai test di ammissione “Louis Academy” e divulgato agli studenti iscritti, i quali lo avrebbero successivamente condiviso sui social e su altri sistemi di comunicazione, raggiungendo così un numero inquantificabile di partecipanti.

La divulgazione illecita delle domande è avvenuta in aperta violazione del divieto previsto dall'apposito Regolamento rubricato “*Condizioni d'uso e guida TOLC-MED/VET*” il quale, al punto 1.3, stabilisce espressamente che “***Il database dei quesiti CISIA TOLC-MED e TOLC-VET è riservato, protetto, non disponibile alla consultazione pubblica. Le università e i partecipanti non hanno accesso ai contenuti. La banca dati è riservata e di proprietà esclusiva del CISIA.***”

**2. SUL PUNTEGGIO EQUALIZZATO. Violazione della *lex specialis* – Violazione dell'Allegato 2 al Bando di concorso in ordine alla formulazione dell'equalizzazione - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza dell'azione amministrativa – Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.**

A partire dall'a.a. 2023/2024, il MUR ha introdotto un nuovo sistema di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico per cui è causa al dichiarato scopo di “*realizzare una selezione in ingresso equa ed efficace, che garantisca pari opportunità di accesso e ripetibilità delle prove*” (cfr. all. 2 al D.M. 1107 cit.).

L'elemento essenziale del modello, prosegue il succitato Allegato 2, è “*costituito dal costante monitoraggio e dall'analisi dei risultati*” delle prove svolte dai candidati, i cui punteggi “*sono calcolati introducendo un coefficiente di equalizzazione che tiene conto delle difficoltà misurate dei singoli quesiti e rende equa la comparazione di tutte le prove sostenute*”.

Più nel dettaglio, sia l'art. 6, comma 4, del D.M. n. 1107 sia il succitato Allegato 2 prevedono l'attribuzione a ciascun candidato di **un punteggio c.d. “equalizzato”**, il quale si ottiene sommando il punteggio conseguito dal partecipante con le risposte fornite ai quesiti (detto **punteggio non equalizzato**) e un numero che misura la difficoltà della prova, denominato “**coefficiente di equalizzazione della prova**”.

Logica conseguenza di ciò è che durante la seconda sessione, a seguito proprio dell'equalizzazione avvenuta ad Aprile, vi erano batterie di domande oggettivamente più difficili e batterie di domande oggettivamente più facili che l'amministrazione ha somministrato indiscriminatamente ai candidati ledendo ancora una volta la par condicio tra concorrenti.

### **2.1. – (Profilo sub i).**

Come rilevato nel motivo che precede, l'allegato 2 al citato D.M. 1107/2022 prevede espressamente che “l’inserimento di “nuovi” quesiti è previsto soltanto nel periodo immediatamente precedente alla prima sessione di ciascun anno solare”, sicché nei turni successivi al primo erano presenti le stesse identiche domande somministrate in precedenza.

La riproposizione delle stesse domande, unitamente alla già dimostrata diffusione delle stesse con le relative soluzioni (come dimostrato nel motivo che precede), ha comportato una totale alterazione dei risultati conseguiti dai candidati, tale da rendere irregolari gli esiti della prova selettiva.

I coefficienti di equalizzazione e il relativo punteggio (equalizzato), infatti, sono stati calcolati alla fine della sessione di aprile, tenendo conto delle risposte fornite dai candidati che avevano preso parte alla stessa. Senonché, dopo il primo turno di tale sessione le domande hanno iniziato a circolare e i candidati che hanno preso parte ai turni successivi hanno conseguito risultati che non riflettono l'effettivo grado di difficoltà delle risposte.

### **2.2. – (profilo sub ii)**

Analoghe considerazioni valgono per il fatto che il coefficiente di facilità della prova è stato determinato al termine della prima sessione di aprile e applicato automaticamente anche a quella successiva di luglio, contrariamente alle previsioni del D.M. n. 1107/2023, profilandosi da questo punto di vista anche la violazione della *lex specialis*.

Invero, l'art. 9 del D.M n. 1107/2022 prevede espressamente che “il punteggio ottenuto da ciascun candidato in ciascun periodo di erogazione dei test TOLC sarà equalizzato in base alla difficoltà della prova”.

In aperta violazione di tale previsione, tuttavia, l'allegato 2 al citato D.M. ha illegittimamente previsto che “al termine della prima sessione di ogni anno solare vengono assegnati i coefficienti di facilità dei quesiti erogati. I valori così calcolati vengono utilizzati anche nelle altre sessioni dello stesso anno solare”.

In aperto contrasto con la *lex specialis*, pertanto, il meccanismo di equalizzazione della prova non è stato ripetuto al termine della sessione di luglio, essendosi l'amministrazione limitata ad applicare in detta sede i “coefficienti di facilità” calcolati al termine della prima sessione di aprile.



Così facendo, tuttavia, l'Amministrazione ha falsato l'intero meccanismo di equalizzazione previsto e la sua *ratio* in quanto le domande sono state considerate facili o difficili - con conseguente attribuzione di punteggi equalizzati, rispettivamente, bassi o alti - non già in base agli esiti delle prove specificamente svolte a luglio, bensì di quelli di aprile.

### **2.3. – (profilo *sub iii*)**

Il meccanismo di equalizzazione di cui si discute presenta, poi, un vizio logico di fondo in quanto alla prova hanno partecipato candidati con livelli di istruzione diversa.

Sul punto, invero, occorre evidenziare che quest'anno hanno partecipato al Test-Tolc diverse categorie di partecipanti:

- studenti iscritti al quarto o al quinto anno delle scuole secondarie;
- candidati diplomati, iscritti o già laureati in altre facoltà.

Tra questi soggetti il divario in termini di bagaglio di conoscenze generiche e specifiche è, ovviamente, molto elevato.

Il numero di risposte errate o esatte fornite ai quesiti somministrati, dunque, non riflette il livello di difficoltà oggettiva dei quesiti stessi, come dovrebbe essere, dipendendo in larga misura dal livello di conoscenza del candidato che risponde ad essi in quanto gli studenti già in possesso di un diploma, iscritti o già laureati per di più se provenienti da un corso di laurea “affine” sicuramente sono in possesso di un grado “più alto” di preparazione rispetto agli studenti delle scuole superiori che non hanno ancora terminato i relativi programmi didattici delle materie oggetto del Test Tolc, e ciò è di per sé sufficiente a falsare i valori di difficoltà della prova elaborati dall'Amministrazione.

Allorquando, come nel caso di specie, il punteggio attribuito ai candidati di una procedura selettiva non sia determinato sulla base del reale punteggio ottenuto da ciascuno per effetto delle risposte fornite, bensì ad elementi esterni, ancorché correlati al grado di preparazione complessiva degli altri concorrenti, il rischio in cui si incorre è quello di non premiare i partecipanti più meritevoli, ma i candidati che hanno avuto la fortuna di rispondere agli stessi quesiti sottoposti ad altri candidati meno preparati.

### **2.4. – (profilo *sub iv*)**

Il meccanismo di equalizzazione di cui si discute presenta, ancora, un ulteriore vizio logico in quanto non è dato sapere se le domande siano state somministrate nello stesso numero ai candidati, ovvero se una domanda sia stata riproposta lo stesso numero di volte durante la sessione di aprile, cioè durante la sessione in cui il Ministero ha effettuato l'equalizzatore delle stesse.



Ciò in quanto, come anticipato, l'equalizzazione di una domanda, dunque la valutazione della difficoltà o meno della stessa, per essere corretta ha bisogno di un dato preliminare uniforme ovvero che tutte le domande siano state somministrate lo stesso numero di volte. In assenza di questo elemento, non si può dire se una domanda è più o meno complicata di un'altra.

## **2.5. – (profilo *sub v*)**

Il meccanismo di equalizzazione di cui si discute presenta, infine, un ulteriore vizio logico in quanto non risulta che le batterie di quiz somministrate a luglio sia stato formulato pensando effettivamente alla difficoltà o meno delle domande che avrebbero dovuto formare il test di ogni candidato. Ebbene, com'è noto quest'anno è la prima volta che il MUR sperimenta questa modalità di accesso per il corso di laurea in esame. In passato erano i TOLC sono stati utilizzati per l'accesso ad altri corsi di laurea a numero programmato, come ad esempio quelli di Ingegneria. In questo caso, come in tutti gli altri in cui vengono somministrati dei quiz equalizzati, la prima sessione di prova viene denominata di campionatura perché serve a poter calibrare il numero di domande semplici e difficili da somministrare in ogni test nella sessione successiva.

## **3. SUL MANCATO ACCESSO AGLI ELABORATI. *Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione - manifesta contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza dell'azione amministrativa – Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.***

Come anticipato, parte ricorrente, al termine dello svolgimento della prova, ha potuto prendere visione all'interno della propria area riservata del portale Cisia unicamente del:

- i) numero di domande fornite (corrette, non date ed errate);
- ii) punteggio equalizzato elaborato per ogni singola sezione;
- iii) punteggio equalizzato dell'intera prova.

Non sono stati, invece, oggetto di esibizione né gli elaborati dei candidati né, tantomeno, i parametri utilizzati dall'Amministrazione per la determinazione del “punteggio equalizzato della prova” (tra cui numero partecipanti ai quali è stato somministrato lo stesso identico quesito, numero partecipanti che hanno risposto in modo corretto, numero partecipanti che hanno risposto in modo errato, coefficienti di facilità attribuito ad ogni singolo quesito), ossia gli unici dati che avrebbero reso possibile ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione e, conseguentemente, valutare la correttezza della valutazione effettuata dall'Amministrazione e il corretto posizionamento nella graduatoria.

In virtù delle procedure di equalizzazione di cui all'Allegato 2 del D.M. n. 1107/2022, infatti, **il punteggio equalizzato complessivo della prova** (utilizzato ai fini della collocazione nella graduatoria di merito) è **ottenuto sommando i punteggi equalizzati delle quattro sezioni**.

**Il punteggio equalizzato per ogni sezione della prova** è calcolato sommando i punti ottenuti dal partecipante alle risposte date ai quesiti (1 punto per ogni risposta esatta, – 0.25 per ogni risposta errata) e il c.d. **“coefficiente di equalizzazione”** che si ottiene sottraendo al numero di quesiti della sezione la somma dei coefficienti di facilità ogni quesito presente nella sezione stessa costituito da un numero compreso tra – 0,25 e 1.

Di conseguenza, i valori dei “coefficienti di facilità” dei quesiti costituiscono un dato fondamentale per l'attribuzione a ciascun candidato del "punteggio equalizzato" e per valutare la correttezza del punteggio attribuito a ogni singolo candidato.

Il fatto che l'amministrazione non abbia messo a disposizione dei candidati tali criteri e indicato i relativi dati rende, dunque, illegittimi i provvedimenti impugnati per violazione del dovere di motivazione degli atti amministrativi e del principio di trasparenza che deve caratterizzare le procedure concorsuali.

***4. SULLA RIPARTIZIONE PER SEZIONI DEL TEMPO A DISPOSIZIONE DEI CANDIDATI. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 34 e 97 Cost.– Eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità e ingiustizia manifesta – Sviamento dell'azione amministrativa dalla funzione tipica.***

Il nuovo meccanismo introdotto dal MUR per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a numero programmato nazionale è illegittimo anche nella misura in cui prevede un tempo massimo prestabilito di svolgimento dei quesiti suddiviso per ogni singola sezione, non consentendo ai candidati di avviare la sezione successiva senza “perdere” il tempo residuo rimasto inutilizzato nella sezione precedente.

Segnatamente, l'art. 4, comma 7, del Decreto Direttoriale n. 1925/2022, nel disciplinare le modalità di svolgimento del test “TOLC” e la successiva formazione delle graduatorie di merito, prevede che *“ogni sezione ha un tempo prestabilito, al termine del tempo di una sezione il candidato deve procedere e avviare la successiva come da istruzioni mostrate a video e nell'ultima sezione del test è possibile terminare correttamente la prova come da istruzioni ricevute da ciascun candidato all'atto dell'iscrizione; il candidato può utilizzare tutto il tempo assegnato a ciascuna sezione o chiuderla in anticipo rinunciando al tempo residuo”*.

Rispetto al modello previgente del test unico nazionale, che permetteva ai candidati di utilizzare liberamente il tempo disponibile, consentendo agli stessi di rispondere alle domande più semplici per poi “ritornare” alle domande di dubbia risoluzione, con il nuovo modello del Tolc-Med non viene consentita ai candidati alcuna forma di ripensamento sulle domande, né su quelle già opzionate né su quelle lasciate in bianco, poiché se il candidato decide di terminare una sezione e passare a quella successiva perde irrimediabilmente il tempo residuo.

**5. – SUL CALCOLO DEL FABBISOGNO. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 2 agosto 1999, n. 264 - Violazione del fabbisogno professionale individuato dalla conferenza stato-regioni (repertorio atti n. 149/csr del 21 giugno 2023) - Violazione degli artt. 32, 33, 34 e 97 della costituzione — Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione per travisamento dei fatti.**

**5.1.** parte resistente non ha condotto, in sede di programmazione dei posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea in questione, l’istruttoria prevista dalla legge diretta a quantificare il reale potenziale formativo che può essere messo a disposizione dalle Università italiane.

Più nel dettaglio, il numero dei posti banditi dal Ministero nell’ambito della programmazione degli accessi ai corsi di laurea per cui è causa si rivela frutto di un’istruttoria carente e approssimativa, in conflitto con i criteri dettati dall’art. 3 della L. 2 agosto 1999, n. 264, ma anche (e soprattutto) con i principi espressi dal Consiglio di Stato con la nota pronuncia n. 5429 dell’11 settembre 2020.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. n. 264/1999, invero, il M.U.R. deve decretare annualmente il numero dei posti a livello nazionale per l’accesso ai detti corsi «*sulla base della valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*» (lett. a).

Tali posti sono, poi, ripartiti tra le università «*tenendo conto dell’offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell’esigenza di equilibrata attivazione dell’offerta formativa sul territorio*» (lett. b).

**Eppure, negli ultimi anni si è costantemente registrata l’assenza di un’effettiva istruttoria** diretta a quantificare il reale potenziale formativo che può essere messo a disposizione dalle Università, in palese difformità di quanto stabilito dalla normativa soprarichiamata.

Una conferma di ciò deriva dall’incremento repentino di posti che si è verificato anno dopo anno, fino a giungere al corrente anno accademico in cui è stato individuato un contingente maggiore rispetto all’a.a. 2022/2023, senza che nel frattempo sia intervenuta alcuna modifica “strutturale” del sistema universitario in grado di giustificare tale considerevole incremento.

Ciò perché l'effettivo fabbisogno professionale è nettamente superiore a quello che annualmente viene determinato erroneamente dal Ministero resistente, con l'inevitabile conseguenza che, oltre a mettere il SSN di fronte a una vera emergenza per il futuro, milioni di borse vengono annualmente perdute. Anche quest'anno, infatti, per il concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione in Medicina, a fronte di un numero di borse stimate pari a 14.500, il numero dei partecipanti si è aggirato sulle 14.043 unità.

**I numeri dei posti messi a bando cambiano di anno in anno in modo repentino e le Università hanno nei fatti dimostrato – dati alla mano – di poter ampliare la propria capacità formativa, ma, ed è questo il punto, non si riesce mai a capire perché si arrivi ad un determinato numero e non ad un altro.**

La circostanza per cui il numero di posti continua a crescere annualmente nonostante non risulti che siano stati istituiti nuovi Atenei o che vi siano stati radicali mutamenti di tipo “strutturale” nel sistema universitario nazionale, unitamente all'ulteriore elemento consistente nell'immatricolazione in sovrannumero di candidati, dimostra, a nostro avviso, **come i numeri reali dell'offerta formativa risultino di gran lunga superiori rispetto a quelli dichiarati in sede di programmazione degli accessi al corso di laurea in parola.**

5.2. Vi è, poi, un ulteriore vizio che inficia la legittimità della quantificazione operata dal MUR all'atto dell'individuazione dei posti da mettere a bando.

La Conferenza Stato – Regioni, come si evince dal Repertorio atti n. 149/CSR del 21 giugno 2023, ha individuato un numero di n. **19.556 posti per l'accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia, mentre per il corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria sono stati messi a bando n. 1.386 posti, con una differenza di n. 149 posti in meno rispetto al Fabbisogno professionale quantificato in 1.535 posti.**

**Si tratta oggettivamente di una discrasia di posti considerevole ma che spalmati tra tutti gli Atenei (nello specifico 37) non avrebbero di certo stravolto la didattica, atteso che si tratta di circa 4 studenti in più per corso.**

La decisione del MUR di non tener conto del fabbisogno di professionalità, dunque, è assolutamente irragionevole e, come tale, illegittima in quanto adottata in violazione della normativa di riferimento.

Relativamente al fabbisogno formativo nazionale di professionisti sanitari, l'art. 6 *ter* del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 prevede che tale elemento debba essere indicato dal Ministero della Salute “*sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati*”.

La disposizione appena richiamata, proprio al fine di rendere “aderente” il dato del fabbisogno stimato (e, conseguentemente, del numero di accessi da mettere a bando) alle future reali esigenze degli assistiti, prevede che il fabbisogno formativo nazionale debba essere calcolato in esito ad una complessa attività istruttoria, promossa e coordinata dal Ministero della Salute, alla quale prendono parte i rappresentanti non solo degli Enti pubblici territoriali (Regioni e Province Autonome), ma anche delle Federazioni nazionali di Ordini e Collegi e delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei medici chirurghi e odontoiatri.

Si sta assistendo, infatti, ad una vera e propria emergenza, non riuscendo le università ad assicurare il necessario ricambio generazionale dei medici. Secondo uno studio condotto dall’ANAAO-Assomed (Associazione medici e dirigenti del SSN), condiviso anche dalla Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), nel 2028 saranno in effetti andati in pensione 80.676 medici del S.S.N. a fronte dei quali, stando all’attuale *trend* di posti messi a concorso e laureati, arriveranno sul mercato appena 39.000 nuovi professionisti.

Il restante contingente di circa 42.000 medici dovrà essere, quindi, sostituito con laureati in Paesi stranieri (probabilmente non comunitari, per le ragioni di cui si dirà) ovvero non sarà sostituito affatto, con conseguenze per il “bene salute” facilmente immaginabili. La situazione, stando a queste indagini, potrebbe insomma presto presentare aspetti persino più preoccupanti delle gravi problematiche che attualmente riguardano le ben nota penuria degli infermieri.

Il suddetto studio, infatti, si conclude con l’amara constatazione che la carenza dei medici “*interessa tutte le Regioni, con l’evidente paradosso per cui se, e quando, riapriranno i concorsi, mancheranno i medici da assumere*”.

Ebbene, anche per il 2023/2024 che qui ci occupa il fabbisogno formativo nazionale di medici chirurghi e odontoiatri è stato stimato in maniera illegittima, irrealistica e non accurata.

5) i soggetti potenzialmente controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria unica nazionale per l’accesso programmato ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’a.a. 2023/2024 pubblicata sul sito “Accesso programmato” gestito dal Cineca;

6) lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.g. n. 13549/2023) nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all’interno della sottosezione “*TAR Lazio - Roma*” della Sezione Terza del “*TAR*”;

7) la presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del TAR Lazio- Roma con decreto presidenziale n. 7169/2023, pubblicato il 15 novembre 2023, reso nel giudizio R.g. n. 13549/2023;

### **AVVISANO INFINE CHE**

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso e del decreto presidenziale n. 7169/2023, pubblicato il 15 novembre 2023, reso dalla Sez. III del TAR Lazio – Roma nel giudizio R.g. n. 13549/2023 con il quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio-Roma, ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e del decreto presidenziale n. 7169/2023, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del citato decreto presidenziale n. 7169/2023 (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il decreto presidenziale n. 7169/2023, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del decreto n. 7169/2023 e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e del summenzionato decreto del TAR Lazio- Roma.

Detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, entro il 15 dicembre 2023 termine perentorio individuato dal Giudice.

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata